



IL CONTRATTO SPIEGATO AI COMMERCIALISTI

11.10.2018 Torino

I CONTRATTI DI PROPRIETA'
INDUSTRIALE

TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE:
DIRITTO D'AUTORE O BREVETTO?

Avv. Loredana Gagliasso
Via Maria Vittoria, 6
10123 – Torino
Tel. 011 544178 – Fax. 011 561894
loredana.gagliasso@viettiavvocati.it

Cos'è un software?

L'insieme di informazioni memorizzate su un supporto informatico l'HARDWARE ed utilizzate da un sistema informatico per eseguire determinate operazioni (programmi, dati, librerie, componenti accessori).

A COSA SERVE :

- macchine industriali
- elettronica di consumo
- personal computer
- in generale, qualunque oggetto che abbia in sé un minimo di “intelligenza artificiale”

ORIGINI TUTELA

Sin dalle origini, temendo che la protezione offerta dal brevetto fosse troppo forte e ostacolasse la concorrenza, la tutela del software è avvenuta per mezzo del diritto d'autore:

USA → Software Amendment Act (1980) il software viene incluso nel Copyright Act.

Europa → Direttiva Europea 91/250/CEE

Avv. Loredana Gagliasso

Via Maria Vittoria, 6

10123 – Torino

Tel. 011 544178 – Fax. 011 561894

loredana.gagliasso@viettiavvocati.it



Il software può essere tutelato tramite:

- **diritto d'autore** (Direttiva EU 91/250/CEE ha introdotto a livello europeo il software tra i beni tutelabili dal diritto d'autore)
- **brevetti**
- **marchi**
- **registrazione di disegni o modelli**
- **limitazioni derivanti dalla impossibilità di attuare comportamenti di concorrenza sleale**

Avv. Loredana Gagliasso
Via Maria Vittoria, 6
10123 – Torino
Tel. 011 544178 – Fax. 011 561894
loredana.gagliasso@viettiavvocati.it

Differenti strumenti di tutela del software

Esistono differenti strumenti di tutela della proprietà intellettuale riferibile ad un software: algoritmi, codici di programmazione, database, interfacce grafiche possono essere protetti come *asset* di proprietà intellettuale (IP):



I codici di programma ed i database possono essere tutelati ai sensi delle leggi sul diritto d'autore



Gli algoritmi che possiedono un carattere tecnico sono protetti mediante brevetti (di procedimento)



Le interfacce grafiche possono essere tutelate mediante disegni registrati o non registrati

Avv. Loredana Gagliasso
Via Maria Vittoria, 6
10123 – Torino
Tel. 011 544178 – Fax. 011 561894
loredana.gagliasso@viettiavvocati.it

Diritto d'autore

legge 633/1941 – art. 2576 c.c.

Il diritto d'autore è l'istituto giuridico che tutela i risultati dell'attività intellettuale attraverso il riconoscimento all'autore dell'opera di una serie di diritti, sia di carattere morale (riguardanti la tutela della personalità di autore) che patrimoniale (riguardanti l'utilizzo economico dell'opera creata).

QUANDO SORGE IL DIRITTO

CHI E' L'AUTORE

Questi diritti sorgono in capo all'autore con la creazione dell'opera; infatti l'art. 2576 del codice civile e l'art. 6 della legge sul diritto d'autore dispongono che il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla *“creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”*.

Ciò significa che l'acquisizione del diritto è dato dal solo fatto della creazione dell'opera (che però deve essere in qualche modo espressa formalmente), senza che siano richiesti ulteriori atti o fatti o formalità, quali possono essere la pubblicazione dell'opera, un deposito o una registrazione (a tale proposito l'art. 106 della legge sul diritto d'autore dispone che l'omissione del deposito dell'opera, prescritta dal precedente art. 105, non pregiudica l'acquisizione e l'esercizio del diritto d'autore).

Nell'art. 8 della legge sul diritto d'autore si afferma testualmente che *“è reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale... ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa”*. Spetterà a chi contesta tale qualità provare che l'opera non è stata creata da chi si è qualificato come autore.

Avv. Loredana Gagliasso
Via Maria Vittoria, 6
10123 – Torino
Tel. 011 544178 – Fax. 011 561894
loredana.gagliasso@viettiavvocati.it

Diritto d'autore (Copyright)

Art. 1 Legge 22 Aprile 1941 n. 633 Ambito di tutela

“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.”

“Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.”

Avv. Loredana Gagliasso
Via Maria Vittoria, 6
10123 – Torino
Tel. 011 544178 – Fax. 011 561894
loredana.gagliasso@viettiiavvocati.it

Diritto d'autore (Copyright)

Art. 2 Legge 22 Aprile 1941 n. 633

“In particolare sono comprese nella protezione:

[...]

*(8) i **programmi per elaboratore**, in qualsiasi forma espressi purché **originali** quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il **materiale preparatorio** per la progettazione del programma stesso;*

*(9) Le **banche di dati** di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come **raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti** ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati **non si estende al loro contenuto** e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto...”*

Avv. Loredana Gagliasso
Via Maria Vittoria, 6
10123 – Torino
Tel. 011 544178 – Fax. 011 561894
loredana.gagliasso@viettiavvocati.it

Il diritto d'autore sorge nel momento in cui l'opera viene realizzata.

Diritto d'autore ↔ Diritto di sfruttamento dell'opera



personale,
inalienabile



patrimoniale,
trasferibile

Sfruttamento economico dell'opera: diritto esclusivo di pubblicazione, riproduzione, traduzione, adattamento, trasformazione ecc...MA art. 12-bis L.633/1941

Art. 12-bis Legge 22 Aprile 1941 n. 633

“Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.”

Avv. Loredana Gagliasso
Via Maria Vittoria, 6
10123 – Torino
Tel. 011 544178 – Fax. 011 561894
loredana.gagliasso@viettiavvocati.it

LA DURATA DEL DIRITTO D'AUTORE

DIRITTI MORALI = IMPRESCRITTIBILI

Il diritto d'autore, o meglio, le sole prerogative patrimoniali riservate all'autore hanno una durata circoscritta nel tempo, mentre i diritti morali sono imprescrittibili. Infatti, dopo la morte dell'autore, il diritto di paternità intellettuale e quello all'integrità dell'opera possono essere fatti valere, ai sensi dell'art. 23 della legge sul diritto d'autore, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti e i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

DIRITTI PATRIMONIALI:

L'art. 25 l.d.a. prevede invece che i diritti di utilizzazione **economica dell'opera durino per tutta la vita dell'autore più 70 anni dopo la sua morte**, in seguito alla quale i diritti potranno essere esercitati dai suoi eredi. Trascorsi i 70 anni dalla morte dell'autore, l'opera si considera "caduta in pubblico dominio" ovvero non è più soggetta al diritto d'autore.

Avv. Loredana Gagliasso
Via Maria Vittoria, 6
10123 – Torino
Tel. 011 544178 – Fax. 011 561894
loredana.gagliasso@viettiiavvocati.it

DIRITTI E TUTELA

Difese e sanzioni civili

La legge sul diritto d'autore al Titolo II, Capo III, prevede un articolato sistema di tutela e sanzionatorio.

Una prima Sezione, composta dagli artt. da 156 a 167, descrive le azioni a tutela dei diritti di utilizzazione economica, mentre la seconda, composta dagli artt. da 168 a 170, riguarda la difesa dei diritti morali.

Le azioni possono avere per oggetto:

- l'accertamento della titolarità del diritto;
- l'inibitoria dell'attività illegittima in violazione del diritto;
- la rimozione e la distruzione degli esemplari che costituiscono il frutto dell'illecito accertato;
- il risarcimento del danno subito dal titolare del diritto leso.

Difese e sanzioni penali

Art. 171-bis l.d.a.

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Avv. Loredana Gagliasso
Via Maria Vittoria, 6
10123 – Torino
Tel. 011 544178 – Fax. 011 561894
loredana.gagliasso@viettiavvocati.it

LA REGISTRAZIONE SIAE

Per facilitare l'azionamento dei propri diritti esclusivi è consigliabile avere a disposizione il maggior numero di "presunzioni" possibili.

Il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore art. 6 D. Lgs. 518/1992.

E' pubblicità legale non obbligatoria: è forma di **pubblicità notizia**:

→ evita all'autore l'onere di provare le notizie risultanti sul registro e da a tutti possibilità di conoscenza.

Sono registrabili

- programmi creati in Italia
- programmi provenienti dall'estero per utilizzo in Italia
- programmi elaborati o derivati da programmi originari

Soggetti legittimati a richiedere la registrazione

- Autore
- Datore di lavoro
- Titolare dei diritti di utilizzazione

Costi di registrazione: per ciascun programma da registrare € 126,62 (comprensivo di bollo virtuale di € 16,00 e marca da bollo di € 2,00) .

Prova della titolarità del software può essere data anche con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 da presentare all'Agenzia delle Entrate, Circolare AG. Entrate 07/04/2016 n. 11/E.

Avv. Loredana Gagliasso
Via Maria Vittoria, 6
10123 – Torino
Tel. 011 544178 – Fax. 011 561894
loredana.gagliasso@viettiavvocati.it

REGISTRO PUBBLICO SPECIALE PER I PROGRAMMI PER ELABORATORE
00144 Roma - Viale della Letteratura, 30
Tel. 065990.2351 - Fax 065990.2319
E-mail: software.olaf@siae.it

DICHIARAZIONE PROGRAMMA PER ELABORATORE

Il sottoscritto⁽¹⁾

Cognome Nome

nato a

Comune Prov. data di nascita

IN PROPRIO IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA

ragione sociale o denominazione SOCIETÀ a s.n.c. SOCIETÀ a s.r.l.

domiciliato a con sede a

Comune Prov. CAP

Via o piazza, civico telefono fax/e-mail

quale Autore Titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica Titolare dei diritti di utilizzazione su programma importato o acquisto da paese CEE

CHIEDE - ai sensi e per gli effetti degli artt. 103 e 105 della legge 633/1941 sulla protezione del diritto d'autore ed ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 244 del 3/1/1994 - l'inserimento nel Registro Pubblico speciale per i programmi per elaboratore del contenuto della seguente DICHIARAZIONE relativa al programma di seguito individuato, di cui presenta un esemplare riprodotto su supporto ottico e la descrizione richiesti dallo stesso art. 2 del D.P.C.M. citato.

Titolo

Programma originario Programma costituente traduzione, adattamento, trasformazione, modificazione di altro programma

Autore ⁽¹⁾

(persona fisica) Cognome Nome o Pseudonimo Data di nascita Indirizzo Codice fiscale (*)

Cognome Nome o Pseudonimo Data di nascita Indirizzo Codice fiscale (*)

Gli autori individuati da asterisco (*) hanno autorizzato la diffusione del programma su supporti privi dell'indicazione del loro nome.

(1) Sono riportati di seguito altri dichiaranti e/o D altri autori A

Data

Firma del richiedente/dichiarante

sottoscrivere anche la 2ª, 3ª e 4ª pagina

ATTENZIONE: I dati riportati negli appositi spazi del presente modulo NON devono presentare correzioni e/o cancellazioni.

Nel caso in cui i diritti di esclusiva di sfruttamento economico siano trasferiti ad un soggetto terzo, si effettua una trascrizione.

Direzione Generale - Viale della Letteratura, 30 - 00144 Roma Mod. 345

SIAE IN ALTA PATE DI CUI RECA **SEZIONE OLAF DICHIARAZIONE TRASCRIZIONE ATTI**
per i programmi per ELABORATORE Mod. 346 - 03/2017

Il sottoscritto _____
 cognome _____ nome _____
nato a _____
 località _____ data _____
 in propria in qualità di rappresentante legale della _____
 ragione sociale o denominazione _____ codice fiscale o partita IVA _____
domiciliato a _____
CON SPORTELLI località _____ CAP _____ telefono _____
 via e piazza _____ n. civico _____

chiede al senale per gli effetti dell'art. 104 della legge 533/1941 e dell'art. 4 del D. P. C. M. n. 244/1994 la registrazione dell'atto al legato relativamente al quale formula la seguente

DICHIARAZIONE

1) Programma per elaboratore oggetto dell'atto
TITOLO _____
REGISTRATO NEL REGISTRO PUBBLICO SPECIALE
PER I PROGRAMMI PER ELABORATORE AL N. _____

2) Forma dell'atto
PUBBLICO data _____ NOTAIO rogante cognome e nome _____
ovvero
SCRITTURA PRIVATA data _____ NOTAIO rogante cognome e nome _____

3) Genere dell'atto

3.1 Trasferimento <input type="checkbox"/> contratto	3.2 Costituzione di diritti <input type="checkbox"/> usufrutto	3.3 Divisione <input type="checkbox"/>	3.4 Società <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> donazione	<input type="checkbox"/> pegno		

3.5 Altro _____

DATA _____ FIRMA DEL RICHIEDENTE/DICHIARANTE _____

Avv. Loredana Gagliasso
Via Maria Vittoria, 6
10123 – Torino
Tel. 011 544178 – Fax. 011 561894
loredana.gagliasso@viettiavvocati.it



LA TUTELA BREVETTUALE

Avv. Loredana Gagliasso
Via Maria Vittoria, 6
10123 – Torino
Tel. 011 544178 – Fax. 011 561894
loredana.gagliasso@viettiavvocati.it

Cosa è un brevetto?

DEFINIZIONE DI BREVETTO: Art. 45 e ss. C.p.i.

E' uno strumento che tutela il titolare dei "trovati" (cioè delle idee ed invenzioni). Mediante la brevettazione di un trovato, l'autore ottiene il diritto esclusivo, salvo cessione consensuale, del suo sfruttamento commerciale. Il brevetto è suddiviso in 2 parti:



Una prima parte (**descrizione**) nella quale si descrive lo stato della tecnica anteriore all'invenzione, eventuali inconvenienti o problemi presentanti dallo stato dell'arte, e gli scopi dell'invenzione; la prima parte si conclude poi con una descrizione dettagliata dell'invenzione

Una seconda parte (**rivendicazione**) serve a definire, in un linguaggio tecnico-giuridico, il campo di protezione del brevetto

Quali sono i requisiti di validità di un brevetto?

Art. 45(1) CPI

“Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad aver un'applicazione industriale”

Il tenore della corrispondente norma europea [art.51(1) EPC] è assolutamente identico.

← EPC= CONVENZIONE SULLA CONCESSIONE DI BREVETTI EUROPEI STILATA IL 5 OTTOBRE 1973 A MONACO DI BAVIERA ED ENTRATA IN VIGORE IL 7 OTTOBRE 1977.

BREVETTO	OGGETTO DI BREVETTO	REQUISITI DI BREVETTABILITA'
<ul style="list-style-type: none">• Nazionale• Europeo• Brevetto internazionale (PCT)	<ul style="list-style-type: none">• Di prodotto• Di procedimento	<ul style="list-style-type: none">• Novità• Industriabilità• Originalità• Liceità

DURATA: 20 ANNI DAL DEPOSITO DELLA DOMANDA. NON E' RINNOVABILE

Avv. Loredana Gagliasso
Via Maria Vittoria, 6
10123 – Torino
Tel. 011 544178 – Fax. 011 561894
loredana.gagliasso@viettiavvocati.it

Cosa vuol dire “nuove”?

Art. 46(1),(2) CPI- Art. 54(1),(2) EPC

- Un' invenzione è considerata nuova se non appartiene allo stato della tecnica.
- Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o qualsiasi altro mezzo.

Avv. Loredana Gagliasso
Via Maria Vittoria, 6
10123 – Torino
Tel. 011 544178 – Fax. 011 561894
loredana.gagliasso@viettiavvocati.it

Cosa vuol dire

“implicare un’attività inventiva”

Art. 48 CPI – Art. 56 EPC:

Un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.

e *“avere un’applicazione industriale”*

Art. 49 CPI – Art.57 EPC:

Un ‘invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola

Avv. Loredana Gagliasso
Via Maria Vittoria, 6
10123 – Torino
Tel. 011 544178 – Fax. 011 561894
loredana.gagliasso@viettiavvocati.it

Cos'è un invenzione ?

La legge (sia CPI, sia EPC) non definisce in maniera positiva l'invenzione, ma indica cosa non è un'invenzione.

Art. 45(2) CPI – Art. 52(2) EPC

“Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

- a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;*
- b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;*
- b-bis) le varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali;*
- c) le presentazioni di informazioni.”*

Avv. Loredana Gagliasso
Via Maria Vittoria, 6
10123 – Torino
Tel. 011 544178 – Fax. 011 561894
loredana.gagliasso@viettiavvocati.it

Limitazioni alle esclusioni dalla brevettabilità

Art. 45(3)CPI – Art. 52(3)EPC

“Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.”

Avv. Loredana Gagliasso
Via Maria Vittoria, 6
10123 – Torino
Tel. 011 544178 – Fax. 011 561894
loredana.gagliasso@viettiavvocati.it

Brevetti di software – Carattere tecnico

La brevettabilità **non è esclusa a priori** quando l'invenzione risiede in un programma per elaboratore

MA

affinché vi sia brevettabilità è necessario che il software presenti il c.d. “carattere tecnico”.

Il carattere tecnico viene individuato nell'effetto (cosiddetto “**effetto tecnico secondario**”) che l'invenzione (il software in oggetto) **produce all'esterno** del computer che esegue il suddetto programma, o all'interno del computer stesso.

ESEMPIO:

➤ un software atto a controllare una macchina saldatrice a controllo numerico è brevettabile (effetto tecnico secondario → il movimento dei bracci della saldatrice);

Avv. Loredana Gagliasso
Via Maria Vittoria, 6
10123 – Torino
Tel. 011 544178 – Fax. 011 561894
loredana.gagliasso@viettiavvocati.it



BREVETTI DI SOFTWARE:
la giurisprudenza dell'European Patent Office (EPO)

T208/84 (VICOM)

“I programmi per computer sono brevettabili nella misura in cui forniscono un contributo tecnico rispetto allo stato dell'arte”.

T1173/97 (IBM)

“Il contributo tecnico dovrebbe indicare un ulteriore effetto tecnico che vada al di là della normale interazione fisica tra programma e computer”.

Il contratto di progettazione e cessione del software

CONTRATTO ATIPICO

Il committente incarica una software house o un singolo sviluppatore (fornitore) di progettare e realizzare un programma informatico che si adatti alle sue particolari esigenze.

Cessione diritto d'autore e licenza d'uso

➤ Lo sviluppatore si spoglia di qualsiasi diritto di carattere patrimoniale sul software ceduto in favore del committente. Lo sviluppatore non può più utilizzare i codici sorgente ed oggetto o non potrà riutilizzarli per realizzare programmi simili.

➤ Quando il committente ha interesse al mero godimento del software, lo sviluppatore dovrà riservarsi ogni diritto sul programma e nel contratto di sviluppo software si innesterà un contratto di licenza d'uso. Conseguentemente, lo sviluppatore potrà distribuire il software ad altri soggetti. Inoltre manterrà i diritti d'autore sui codici sorgente ed oggetto e potrà riutilizzarli e modificarli per realizzare programmi simili.

FORMA E OGGETTO DEL CONTRATTO

- La forma scritta è richiesta *ad probationem* della cessione dei diritti d'autore.
- L'oggetto del contratto di sviluppo software consiste nella descrizione delle esigenze che il software deve soddisfare. Il soddisfacimento di queste esigenze rappresenterà il parametro per valutare l'adempimento da parte dello sviluppatore.

Avv. Loredana Gagliasso
Via Maria Vittoria, 6
10123 – Torino
Tel. 011 544178 – Fax. 011 561894
loredana.gagliasso@viettiavvocati.it

Le fasi della contrattazione

Studio di fattibilità – Progettazione – Sviluppo.

- Lo studio di fattibilità consiste nell'analisi delle esigenze concrete esposte dal committente. Talvolta, a conclusione di questa prima fase, le parti stipulano un primo accordo scritto, con cui viene disciplinata la fase della progettazione.
- La progettazione si conclude con la redazione delle specifiche funzionali del software da realizzare, dei requisiti da soddisfare, dei tempi di consegna, delle condizioni particolari, del costo etc. In questa fase vengono definiti gli obiettivi da raggiungere e quindi l'oggetto del contratto.
- Se il progetto viene accettato dalle parti, il contratto di sviluppo software può considerarsi perfezionato e lo sviluppatore darà inizio alla fase esecutiva vera e propria, che si concluderà con il collaudo e l'accettazione del software.

Avv. Loredana Gagliasso
Via Maria Vittoria, 6
10123 – Torino
Tel. 011 544178 – Fax. 011 561894
loredana.gagliasso@viettiavvocati.it

ATTENZIONE!

Un errore comunemente riscontrato nel redigere un contratto di sviluppo software è quello di utilizzare moduli standard predisposti per contratti di appalto d'opera. Con quest'ultimo, una parte (appaltatore) assume, con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio dietro un corrispettivo in denaro. In effetti, le due figure contrattuali si assomigliano fra loro. Senonché, una differenza fondamentale deriva proprio **dal carattere immateriale del software**.

Questa differenza non può essere trascurata. Un contratto di sviluppo software redatto nella forma di un contratto di appalto, o comunque senza i necessari accorgimenti relativi alla disciplina dei diritti di proprietà intellettuale, rischia di realizzare conseguenze giuridiche contrarie a quelle volute dalle parti. Il rischio più grosso per il fornitore che ha realizzato il programma è quello di perdere ogni diritto di sfruttamento dei suoi codici.

Avv. Loredana Gagliasso
Via Maria Vittoria, 6
10123 – Torino
Tel. 011 544178 – Fax. 011 561894
loredana.gagliasso@viettiavvocati.it



UN ESEMPIO DI “CONTRATTO DI SVILUPPO E CESSIONE DEL SOFTWARE”

Avv. Loredana Gagliasso
Via Maria Vittoria, 6
10123 – Torino
Tel. 011 544178 – Fax. 011 561894
loredana.gagliasso@viettiavvocati.it

CONTRATTO DI PROGETTAZIONE E CESSIONE DEL SOFTWARE

Questo contratto di progettazione e cessione del software, allegati inclusi, efficace dal giorno della sua ultima sottoscrizione, è stipulato tra

- I. A società avente sede legale in Italia P. IVA..... in persona di
..... (d'ora in poi)
- II. B società avente sede legale in Spagna NIF..... in persona
di..... (d'ora in poi
.....)

A+B altresì denominati congiuntamente le “**Parti**” e disgiuntamente la “**Parte**”.

Le premesse e gli Allegati n. 1 (Dettagliata descrizione del software) e n. 2 (Certificato) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e definiscono le intenzioni delle Parti, integrando, specificando e chiarendo, se del caso, i rispettivi diritti e obblighi.

PREMESSO CHE

- La società A è una società italiana specializzata nello sviluppo di software.
- La società B è una società spagnola che ha come attività principale l'acquisizione di crediti e di assets immobiliari nel Sud Europa.
- La società A è l'unica e sola proprietaria dei diritti di proprietà industriale su un software per la gestione di assets in sofferenza e del suo successivo sviluppo (“SOFTWARE I”). Una descrizione dettagliata del SOFTWARE I è allegata al presente contratto.
- La società A intende concedere alla società B licenza per usare, trasformare e sviluppare il software I e che la società B intende acquisire la licenza per usare, trasformare e aggiornare il software I
- La società B è interessata nel trasformare e sviluppare il SOFTWARE I con l'assistenza della società A in modo da creare un software migliore (“SOFTWARE II”), capace di raggiungere livelli di funzionalità e di utilizzabilità almeno pari all'attuale sistema in uso (SISTEMA IN USO) e che sarà, eventualmente, commercializzato.
- Le parti intendono stipulare il presente accordo in conformità alla seguenti

CLAUSOLE

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Oggetto del presente contratto è la definizione dei termini e delle condizioni che regoleranno:

- (i) la concessione da parte della società A alla società B di una perpetua ed irrevocabile licenza per la riproduzione e l'aggiornamento del software I e dei suoi codici sorgente, senza limitazioni territoriali e/o temporali, ai fini del suo sfruttamento, in cambio di quanto stabilito nella clausola 2.4 del presente contratto.
- (ii) l'ulteriore sviluppo di una più aggiornata versione del SOFTWARE I in modo da creare SOFTWARE II in base alle "DEVELOPMENT RULES" stabilite all'art. 3.1 del presente contratto;
- (iii) l'assegnazione dei diritti di proprietà intellettuale nascenti da SOFTWARE II e del suo ulteriore sviluppo; e
- (iv) la commercializzazione di SOFTWARE II

2. CONSEGNA DEL SOFTWARE I

2.1 Al momento dell'esecuzione del presente contratto e, comunque, non più tardi di 10 giorni dalla firma dello stesso, la società A caricherà sul server (INSERIRE DESCRIZIONE DEL SERVER) gestito dalla società B la più recente versione del SOFTWARE I. Al momento della conclusione della predetta procedura, le Parti firmeranno un certificato di consegna della più recente versione del SOFTWARE I, la cui forma sarà sostanzialmente la stessa del modello di certificato di cui all'allegato n. 2 del presente contratto. In questo certificato di consegna la società A garantisce alla società B che la più recente versione di software I è stata caricata nel server gestito dalla società B. Tale certificato varrà come prova del caricamento da parte della società A della più recente versione di software I sul su-citato server. La società A garantisce alla società B che SOFTWARE I non viola i diritti industriali o della proprietà intellettuale di terze parti né, tantomeno, licenze o diritti acquisiti da parte di terzi. Pertanto, la società B, e le sue collegate, possono liberamente utilizzare, riprodurre, trasformare e sviluppare SOFTWARE I.

2.2 La consegna della più recente versione del SOFTWARE I è da intendersi effettuata quando:

- (i) SOFTWARE I è consegnato secondo quanto stabilito dall'art. 2.1 predetto;

(ii) La società B ha consentito l'accesso alla società A sulla piattaforma ove SOFTWARE I è sito;

(iii) SOFTWARE I è installato, gestito e testato all'interno del server di cui all'art. 2.1, a disposizione della società B, e

(iv) la società B, sue collegate, è capace di re-installare, gestire, riprodurre e trasformare l'ultima versione di SOFTWARE I.

In caso in cui la società B non sia soddisfatta circa l'installazione, esecuzione e/o performance dell'ultima versione aggiornata di SOFTWARE I, ha il diritto di chiedere alla società A di adattare SOFTWARE I entro 15 giorni lavorativi in modo che questo sia messo a disposizione della società B per come previsto nei superiori punti (iii) e (iv). Se dopo detto periodo la società B rimane insoddisfatta, la società B avrà il diritto di risolvere il presente accordo, senza che la società A possa chiedere alcun danno subito o subendo alla società B

2.3 PERIODO DI TEMPO

La consegna di SOFTWARE I, secondo quanto stabilito dall'art. 2.1 e dall'art. 2.2. del presente contratto, deve avvenire non più tardi di 10 giorni lavorativi dalla firma del presente accordo (**FINAL DELIVERY DATE**). L'esatta consegna di SOFTWARE I risulterà nella Licenza concessa dalla società A alla società B, o sue società collegate, prima del **FINAL DELIVERY DATE**, e tale consegna d'ora in poi, per brevità, sarà indicata come "**DELIVERY OF SOFTWARE I**).

2.4 PAGAMENTI PER LA CONSEGNA DI SOFTWARE I

Nel momento in cui vi sarà l'effettiva consegna di SOFTWARE I la società B corrisponderà alla società A la somma di €

Tale somma è da considerarsi quale prezzo fisso che sarà pagato dalla società B alla società A quale corrispettivo della Licenza.

3 SVILUPPO

La società A si impegna a collaborare con la società B per un massimo di 6 mesi dalla firma del presente contratto in modo da raggiungere i seguenti obiettivi :

a)elaborare una dettagliata “**STIMA**” di quelli che saranno i successivi sforzi necessari a condurre dal vecchio sistema al nuovo sistema.

b) sviluppare e migliorare SOFTWARE 1 nel SISTEMA IN USO e, possibilmente, passare allo stage successivo di creare un “*primo portfolio migration*”, per come definito all’art. 3.2.(ii), nell’arco di 6 mesi

Pronta la STIMA, o allo spirare dei predetti 6 mesi, la società B avrà il diritto di decidere se procedere o meno allo sviluppo della versione finale di SOFTWARE II secondo quanto elaborato nella stessa STIMA.

Se la società B decide di procedere, troveranno applicazione le seguenti regole:

3.1 DEVELOPMENT RULES

(i)**MODULI**: la società A collaborerà con la società B nello sviluppo e miglioramento della più recente versione di SOFTWARE I, in modo di creare moduli che alla fine del procedimento risulteranno nella creazione Di SOFTWARE II (individualmente il MODULO e congiuntamente i MODULI). La società A espressamente dichiara di voler collaborare nella creazione di tutti quei moduli ritenuti opportuni da parte della società B in modo che SOFTWARE II raggiunga almeno le funzionalità e l’utilizzabilità del SITEMA IN USO, come accordato tra le parti nella STIMA.

(ii)**TESTS**: la società A acconsente nel porre in essere tutte le prove (tests) necessarie, in modo da valutare i differenti MODULI e verificare che SOFTWARE II raggiunga, almeno, gli standards richiesti dal SISTEMA IN USO (individualmente il TEST e collettivamente i TESTS).

(iii) **REGISTRAZIONE ALL’EUIPO**: completata la prima versione di SOFTWARE II, la società B ne registrerà il nome e/o il logo all’EUIPO. La società A acconsente che la società B sarà la sola ed esclusiva proprietaria di ogni marchio e/o nome commerciale legato a SOFTWARE II, inclusi i suoi MODULI e i successivi sviluppi, e acconsente, altresì, a collaborare con la società B nelle procedure di registrazione, se richieste.

(iv) **MIGRAZIONE DEL PORTFOLIO DELLA SOCIETA’B**: il processo di migrazione dei portfoli sarà graduato: appena le funzionalità necessarie per un particolare portfolio saranno completamente implementate in SOFTWARE II, il portfolio sarà migrato. Terminate le implementazioni di cui alla STIMA, la migrazione potrà essere completata.

(v) **REVISIONI DELLA STIMA:** La stima sarà periodicamente revisionata in modo da prendere in considerazione eventuali cambiamenti, eventuali caratteristiche che potrebbero essere richieste dalla società B, o ogni altra imprevedibile circostanza che potrebbe riguardarle.

(vi) Le parti espressamente concordano che la società B avrà sempre il diritto di scegliere gli sviluppatori software con i quali la società B svilupperà SOFTWARE II, inclusi i suoi MODULI e i suoi futuri sviluppi.

Tutte le sopra-citate regole sono individualmente indicate come “DEVELOPMENT RULE” e collettivamente come “DEVELOPMENT RULES”.

3.2 SULLO SVILUPPO DI SOFTWARE II

(i) **PREZZO:** Durante i primi 6 mesi, e susseguentemente laddove la società B decida di procedere al completo sviluppo di SOFTWARE II per come previsto dalla STIMA, la società A riceverà €..... per sviluppatore/ per giorno in considerazione del suo servizio di collaborazione; con il termine “giorno” si indica un “giorno lavorativo”: un periodo di 8 ore che uno sviluppatore della società A ha effettivamente speso lavorando su SOFTWARE II. Ogni fattura dovrà dettagliatamente fornire una sommaria descrizione dell’attività svolta.

(ii) **SCHEMA INCENTIVI:** uno schema incentivi a beneficio della società A legato ai risultati e/o alle performances sarà studiato dalla società B non appena la STIMA sarà pronta e accettata. Tale schema sarà oggetto di differito accordo tra le Parti.

(iii) **MIGRAZIONE DEL PRIMO PORTFOLIO:** Un corrispettivo fisso di € sarà corrisposto dalla società B alla società A quando il primo portfolio della società B migrerà con successo dal “SISTEMA IN USO” al SOFTWARE II in produzione.

4 TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

4.1 Le parti espressamente acconsentono che la società B sarà l’unica e sola proprietaria di tutti i diritti di proprietà intellettuale nascenti da SOFTWARE II, inclusi i suoi MODULI e futuri sviluppi. Quindi, solo la società B potrà autorizzare o vietare ogni possibile sfruttamento (es: riproduzione, distribuzione, trasformazione e/o pubblica comunicazione) di SOFTWARE II, compresi i suoi MODULI e futuri sviluppi.

4.2I corrispettivi menzionati nell'art. 2.4 sono da intendersi fissi e saranno corrisposti dalla società B a fronte dell'assegnazione di diritti d'esclusiva di riproduzione, trasformazione, distribuzione e pubblica comunicazione di SOFTWAREE I, inclusi i suoi MODULI e futuri sviluppi;

4.3Le parti espressamente concordano che l'assegnazione di tutti i diritti di esclusiva alla società B, per come previsto nell'art. 4.1, inclusi i suoi MODULI e futuri sviluppi, è perpetuo ed effettuato in modo esclusivo, per tutto il periodo inerente alla sussistenza dell'esclusiva, per tutti i significati sussumibili all'interno del termine sfruttamento e senza limiti territoriali.

4.4Per quanto disposto nel presente contratto, con il termine diritti di proprietà intellettuale deve riferirsi a ogni diritto in esso insito, includendo senza limitazioni, codici fonte e codici oggetto, manuali d'uso, databases, codici, copyright, marchi, disegni, loghi, Know-How, diritto di informazione, brevetti, modelli, invenzioni (brevettabili o no), procedure lavorative, modelli, prototipi e tutto ciò che inerisce alla proprietà industriale e intellettuale che, a prescindere dalla loro natura, riguarda SOFTWARE II, i suoi MODULI e i suoi sviluppi futuri.

5 COMMERCIALIZZAZIONE

5.1Come conseguenza dell'assegnazione dei diritti di esclusiva previsto all'art. 3.2 (iìi) del presente contratto, solo la società B potrà commercializzare e/o concedere la licenza di SOFTWARE II, inclusi i suoi Moduli e futuri sviluppi.

5.2La società B comunicherà alla società A, come stabilito dall'art. 11 del presente contratto, ogni commercializzazione o concessione di licenza non più tardi di 10 giorni lavorativi dopo la commercializzazione o dopo stipula della concessione della licenza.

5.3La società A percepirà una quota fissa equivalente al 50% delle entrate prodotte dalla commercializzazione o dalla concessione di licenza di SOFTWARE II. Tale diritto ha ad oggetto esclusivamente le entrate inerenti alla licenza d'uso di SOFTWARE II e non si applicherà ad altri servizi richiesti dagli utilizzatori finali, e relativi a SOFTWARE II, come l'hosting, la manutenzione, lo sviluppo ecc.....

5.4Durante la commercializzazione di SOFTWARE II, la società A avrà diritto di ricevere, oltre quanto già previsto dall'art. 3.2 :

(i) Un pagamento di €se la società B , o una sua collegata, apre una nuova filiale in un paese diverso dalla Spagna e/o Portogallo, e la nuova filiale ha almeno 5 impiegati residenti in quale paese.

a) Se il numero degli impiegati della nuova filiale cresce sino a 50, la società A riceverà un incremento addizionale corrispondente a €

b) Se il numero degli impiegati della nuova filiale cresce sino a 100, la società A riceverà un incremento addizionale di €

Il massimo del corrispettivo che la società A può ricevere per come previsto dall'art. 5.4 è stabilito in € per paese.

5.5 Durante la commercializzazione del SOFTWARE II la società B comunicherà alla società A, per come stabilito dall'art. 11 del presente contratto, l'apertura di una nuova filiale fuori dalla Spagna o dal Portogallo e, anche, l'eventuale accrescimento degli impiegati della nuova filiale in modo da ottemperare a quanto stabilito all'art. 5.4. del presente contratto.

6 TASSE

6.1 Tutti i pagamenti previsti in questo contratto saranno ridotti in caso di deduzioni o ritenute previste dalla legge.

6.2) Tutti i pagamenti saranno soggetti a IVA secondo la legislazione italiana e spagnola.

7 DEPOSITO NOTARILE

7.1 In modo da attestare che la versione più recente di SOFTWARE I è stata concessa in licenza alla società B e che lo sviluppo di SOFTWARE II è il risultato della combinazione di quanto previsto in questo accordo, e che la società B è il solo ed esclusivo proprietario dei diritti discendenti dalla proprietà intellettuale di SOFTWARE II, le parti espressamente concordano di depositare dinnanzi al Notaio (dati Notaio):

(i) La più recente versione dei codici sorgente di SOFTWARE I, e tutti i documenti necessari, non più tardi di 10 giorni lavorativi dalla stipula del presente contratto; e

(ii) il codice sorgente della prima versione di SOFTWARE II, inclusi i suoi Moduli, non più tardi di 10 giorni lavorativi successivi al FINAL DELIVERY DAY;

(ii) Versioni avanzate e/o sviluppi del codice sorgente di Software II , inclusi i suoi Moduli, non più tardi di 10 giorni lavorativi da quando la nuova versione di SOFTWARE II è attiva e può essere installata ed eseguita.

7.2 Eccetto laddove specificatamente previsto all'interno del presente accordo, la società A e la società B sopporteranno in parti uguali le spese notarili.

8 GARANZIE DELLE PARTI

Se non diversamente previsto in questo contratto, ogni statuizione qui contenuta è da considerarsi vera, corretta e completa sotto tutti gli aspetti e tali continueranno ad essere considerate anche dopo la stipula del presente accordo e durante la fase esecutiva dello stesso.

8.1 GARANZIE DELLA SOCIETA' B

(i) La società B garantisce alla società A che i dettagli societari forniti sono veri e accurati sotto ogni aspetto e non fuorvianti.

(ii) La società B garantisce di essere società di diritto spagnolo ed ha capacità legale e pieni poteri per possedere ogni tipo di asset ad essa appartenente e per portare a compimento tutte le proprie attività societarie, e adempiere a tutte le obbligazioni con la presente contratte.

8.2 GARANZIE DELLA SOCIETA' A

(i) La società A garantisce alla società B di essere proprietaria di SOFTWARE I, e che lo stesso è libero da pesi e gravami.

(ii) La società A garantisce alla società B che tutti i materiali e i servizi forniti dalla società A, e non esclusivamente SOFTWARE I, sono di proprietà della società A, comunque, concessi in licenza alla società A o di pubblico dominio. Pertanto, l'uso, la produzione, la copia o la distribuzione da parte della società A di tali materiali non sarà contraria ad eventuali diritti vantanti da terzi.

(iii) La società A garantisce alla società B che tutti i materiali e i servizi forniti dalla società A per creare SOFTWARE II, inclusi i Moduli e gli sviluppi futuri, sono di proprietà della società A o, comunque, concessi in licenza alla società A o di pubblico dominio. Pertanto, l'uso, la produzione,

la copia o la distribuzione da parte della società A di tali materiali non sarà contraria ad eventuali diritti vantanti da terzi.

(iv) la società A garantisce alla società B che alla data attuale non ha ricevuto alcuna notifica e/o comunicazione da terzi relativa a una possibile violazione di diritti vantati da terzi.

Ogni parte garantisce e manleva l'altra da possibili danni risultanti dalla violazione delle suddette garanzie.

9 CLASUSOLA RISOLUTIVA ESPERESSA

Il presente accordo sarà efficace sino all'evenienze di una delle seguenti condizioni:

(i) Il presente contratto terminerà di diritto il quinto anno dalla sua sottoscrizione. Due mesi prima del predetto termine, la Parte che intende rinnovare il presente contratto potrà farlo, per un ulteriore periodo di 2 anni, previo consenso scritto dell'altra Parte.

(ii) Il presente contratto potrà risolversi per mutuo consenso delle Parti.

(iii) Il presente contratto si considererà risolto in caso di violazione di una qualsiasi obbligazione in esso prevista.

(vi) Il presente contratto si intenderà risolto in caso in cui una delle garanzie prestate dalle Parti, meglio esplicitate nell'art. 8, si riveli falsa, incorretta o incompleta.

(v) Il presente contratto si intenderà risolto laddove la società B non accetti la STIMA.

10 RISERVATEZZA

10.1 Allo scopo del presente contratto, con il termine informazioni confidenziali (d'ora in poi “**Informazioni**” o “**Informazioni confidenziali**”) è da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni informazione tecnica, strategica, commerciale, economica, finanziaria, o ogni altro tipo di informazione scambiata tra le parti, sia oralmente che telematicamente, o in qualsiasi altra forma, che non è di conoscenza pubblica; o, anche, qualsiasi tipo di studio, analisi, sunto, estratto, o documento generato da una parte, o da entrambe, come risultato di un'informazione volutamente rivelata da una parte all'altra.

10.2 Le parti si accordano nel mantenere e trattare come confidenziali tutte le Informazioni alle quali hanno avuto accesso in forza del presente contratto e di non utilizzare senza previa autorizzazione dette Informazioni.

10.3 La società B si impegna nel mantenere e trattare come confidenziali tutte le informazioni derivanti o relative a Software I. Allo stesso modo la società A si impegna nel mantenere e trattare come confidenziali tutte le informazioni derivanti o relativa all'attuale versione di SISTEMA OPERATIVO IN USO.

10.4 Tale clausola è da intendersi retroattiva in relazione a tutte le informazioni che le Parti si sono reciprocamente fornite prima della stipula del presente accordo.

10.5 È onere di ciascuna Parte adottare tutte le necessarie misure per preservare la confidenzialità delle informazioni, usando la massima diligenza richiesta. In ogni caso, nessuna parte può rivelare a terzi tali Informazioni, se non previa autorizzazione scritta dell'altra Parte.

10.6 Le Parti si impegnano a limitare l'accesso delle informazioni confidenziali solo a quelle persone che dovranno necessariamente utilizzarle allo scopo del presente contratto. Tali persone che, a causa della collaborazione delle Parti, si troveranno a stretto contatto con tali informazioni dovranno essere prontamente avvertite circa il presente obbligo di riservatezza e saranno soggetti alle stesse obbligazioni nascenti dal presente articolo.

10.7 In caso in cui a una Parte è ordinata dall'Autorità Giudiziaria, dalla Pubblica Amministrazione o da un Arbitrato la comunicazione di una singola rilevante Informazione Confidenziale, laddove possibile e previsto dalla legge ed entro un tempo ragionevole prima di effettuare tale comunicazione, la Parte dovrà consultare l'altra in relazione a tale divulgazione o cercare un trattamento confidenziale per la parte di informazione da svelare o, comunque, divulgare quanto ragionevolmente richiesto dall'altra parte.

11 COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione tra le Parti dovrà avvenire in forma scritta e dovrà avvenire tramite uno stimato servizio di spedizione (es:.....) o tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax con conferma di ricezione agli indirizzi qui sotto riportati. Le comunicazioni si intenderanno avvenute (i) in caso di spedizione dopo 5 giorni dall'invio o (ii) in caso di fax lo stesso giorno dell'invio, previa conferma di ricezione.

Se alla società A [Via- N. Fax]

Se alla società B [Via- N. Fax] 12

12 RINUNCE E MODIFICHE

L'impossibilità di una Parte di poter adempiere ad una delle obbligazioni di cui al presente contratto non è da intendersi quale rinuncia a tale adempimento o a qualunque altra obbligazione nascente dal presente accordo.

Ogni rinuncia e/o modifica del presente contratto sarà efficace solo se data per iscritto e accettata da entrambe le parti.

13 SCINDIBILITÀ DELL'ACCORDO

Se per qualche ragione una o più previsioni del presente contratto non può/potranno essere eseguita/esequisite, tale previsione sarà comunque attuata per quanto possibile nel rispetto della volontà delle parti, e il resto del presente contratto sarà comunque pienamente efficace.

14 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto contiene gli unici termini e condizioni a cui le Parti hanno deciso di convenire, ed annulla e sostituisce qualsivoglia pattuizione o accordo precedentemente intercorsi tra le Parti in merito all'oggetto dello stesso.

15 LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto è regolato dalla legge spagnola.

16 FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti avente ad oggetto le controversie relative alla validità, efficacia, esecuzione ed opponibilità del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva di una delle Corti della città di Madrid.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

AVV. LOREDANA GAGLIASSO

Avv. Loredana Gagliasso
Via Maria Vittoria, 6
10123 – Torino
Tel. 011 544178 – Fax. 011 561894
loredana.gagliasso@viettiavvocati.it